



17563-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNI MAMMONE	- Primo Presidente -
STEFANO PETITTI	- Presidente Sezione -
CAMILLA DI IASI	- Presidente Sezione -
LUCIA TRIA	- Consigliere -
GIACINTO BISOGNI	- Consigliere -
ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA	- Consigliere -
MARIA ACIERNO	- Rel. Consigliere -
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
ALDO CARRATO	- Consigliere -

Oggetto

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ud. 26/02/2019 -
PU

R.G.N. 31612/2018

Rom 17563
Rep.

q.u.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31612-2018 proposto da:

DS _____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
 PARIOLI 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO
 TERRIGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO RICCIO;

- *ricorrente* -

107
19

NP , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO RICCIO;

- **ricorrente successivo** -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI X ,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - DISTRETTO DI X ,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI X ,
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 104/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere MARIA ACIERNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine infondatezza del ricorso;

udito l'avvocato Biagio Riccio.

FATTI DI CAUSA

1. Ai ricorrenti SD e PN è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività professionale per due mesi dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati X .

2. Il Consiglio Nazionale Forense, soltanto con riferimento a SD ha ridotto la sanzione alla censura, confermando per la N la decisione del grado precedente.

3. Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato in fatto: CV
era stato contattato da un referente della s.r.l. S
il cui amministratore era l'avvocato SD ; la
società si qualificava come specializzata nel recupero di crediti di
usura delle banche; gli era stata prospettata la stipula di un
contratto, concluso il quale gli sarebbe stato esibito un estratto
peritale che metteva in luce le anomalie finanziarie e l'applicazione di
interessi anatocistici ed usurari nei suoi confronti; dopo tale
accertamento gli era stato suggerito di procedere all'attività
stragiudiziale di recupero del credito da anatocismo con versamento
di E 4000 e con la previsione contrattuale dell'obbligo di
corrispondere il 25% del maggior credito o minor debito una volta
conclusa la vertenza. Gli era stato precisato che ove la fase
stragiudiziale non si fosse conclusa positivamente si sarebbe potuto
ritirare, con restituzione di documenti e perizie. Si era incontrato con
l'avvocato N che non aveva precisato di essere professionista
straniera e all'esito della fase di mediazione, effettuata presso lo
studio dell'avv. D , alla quale era stato invitato a non
partecipare, aveva ricevuto 21000 euro con assegno circolare. Gli
veniva allora proposta un'altra domanda di mediazione per diversi
rapporti bancari, in relazione alla quale consegnava gli estratti conto
all'avv. N ma in questa occasione la fase stragiudiziale si
concludeva negativamente. Veniva, di conseguenza, prospettata la
necessità di introdurre un giudizio. Il V , tuttavia, si rifiutava e
richiedeva la documentazione, comprensiva delle perizie tramite un
suo diverso legale. L'avvocato N rispondeva di aver ricevuto la
richiesta di restituzione della documentazione, e di aver provveduto
alla consegna della stessa alla s.r.l. S unitamente ai contratti
stipulati dal signor V , ove era contenuto l'obbligo di pagare
parte del corrispettivo.

4. A sostegno della decisione ha preliminarmente rigettato il motivo relativo al tardivo deposito della motivazione della pronuncia, qualificando il termine stabilito dalla legge (art. 37 e 50 r.d.l n. 1578 del 1933) come ordinatorio. Nel merito ha rilevato che lo schermo dei contratti, stipulati con una società di capitali, e la modulistica negoziale a prevalente natura commerciale che ha caratterizzato il mandato conferito all'abogado N , integra l'illecito riguardante consistente nell'aver ricevuto mandato professionale con l'intermediazione della s.r.l. S . Il contratto stipulato dal signor V prevede, infatti, espressamente, l'affidamento di un mandato a professionisti "indicati da S sia per la difesa legale; gli onorari non sono da includersi e saranno versati direttamente ai professionisti". Risulta integrato anche l'illecito consistente nel rifiuto di restituire la documentazione, comprese le perizie econometriche che hanno composto il fascicolo processuale. Non era compito dell'abogado N di tutelare gli eventuali diritti della S ma di osservare i propri obblighi deontologici verso il cliente. Ugualmente integrato l'illecito relativo all'indebita utilizzazione del titolo di avvocato, realizzata mediante l'indicazione del titolo soltanto con le due lettere iniziali "av". Questa dizione risulta specificamente utilizzata nella corrispondenza con i clienti ma non con il C.O.A. od altri avvocati. Risulta pertanto evidente l'intento decettivo e confusorio.

5. Di tale illecito risponde anche il D , che ha utilizzato il titolo di avvocato anche nelle locandine di alcuni convegni. La voluta errata indicazione del titolo si colloca all'interno di un sistema organizzato anche attraverso l'uso di strumenti societari per acquisire clientela e procacciare pratiche legali in violazione dell'art. 37 Codice deontologico, per di più vincolando il cliente al procacciatore attraverso l'effetto dissuasivo degli ulteriori oneri imposti allo stesso.

Non può, tuttavia, ritenersi che il D debba rispondere della condotta della società o perché ha operato quale amministratore della stessa così svolgendo attività incompatibile ex art. 18 l. 247 del 2012 o perché dominus del sistema che utilizzava consapevolmente pattuizioni contrattuali vietate, dissimulando un'attività legale di consulenza, non essendovi la prova che egli ne fosse l'organizzatore.

6. Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi gli incolpati, i quali devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, soggetto terzo ed autore della pronuncia impugnata e del Consiglio Distrettuale di Disciplina, quest'ultimo in quanto soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale *"caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio"* (Cass. S.U. 16993 del 2017). La medesima pronuncia esclude la legittimazione a resistere anche per il CNF, in quanto organo decidente e non parte.

8. Nel primo motivo del ricorso proposto da PN è stata dedotta la violazione degli art. 82 e 83 c.p.c. e dell'art. 19 codice deontologico per non aver rilevato che il mandato professionale è stato conferito in modo autonomo alla ricorrente dal V senza che siano state versate provvigioni dalla legale alla S. Nessuna delle ipotesi d'intermediazione vietata descritte dall'art. 19 della legge professionale si ^{sono} sono verificate in concreto.

9. Nel secondo motivo viene dedotto il travisamento dei fatti su un punto decisivo relativo alla richiesta di documentazione pervenuta alla ricorrente. Al riguardo è stato rilevato che l'avvocato non è tenuto a consegnare la documentazione a soggetti diversi dal cliente, essendo

tenuto all'obbligo di riservatezza. Nella specie la richiesta era stata formulata dal legale senza che fosse stata documentata la revoca del mandato ad essa conferito ed il nuovo incarico al legale richiedente.

10. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e coerentemente con le conclusioni dell'Avvocato Generale devono essere ritenuti inammissibili in quanto sostanzialmente rivolti ad una diversa valutazione dei fatti insindacabilmente accertati nella pronuncia impugnata. Per costante orientamento (S.U. 20250 e 20344 del 2018) è sottratto al controllo di legittimità l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni e la valutazione delle risultanze processuali. Rientra in tale ambito l'individuata intermediazione nel complesso sistema acquisito al processo, sia in relazione alla non decisività del conferimento del mandato per escludere l'illecito, sia in relazione al ruolo, anche contrattualmente determinante, svolto dalla società S., titolare della documentazione di diretta rilevanza processuale.

11. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 7 c.1. del d.lgs. n. 96 del 2001 in relazione alla condotta disciplinarmente rilevante riguardante l'indebita utilizzazione del titolo di avvocato. La ricorrente esclude un utilizzo abusivo e rileva che la pronuncia le addebita confusione, precisando che nella carta intestata e negli atti giudiziari risulta sempre usato il termine "abogado". Peraltro medio tempore è divenuta effettivamente avvocato con delibera del 3/7/2015. Viene inoltre richiesta in via subordinata la derubricazione della sospensione in censura atteso il sopravvenuto acquisto del titolo.

12. La censura è inammissibile in quanto a pag. 8 della pronuncia impugnata, nel penultimo capoverso, viene svolto un esame comparativo ampiamente argomentato ed insindacabile in relazione all'uso del termine "av." nei rapporti con i clienti ed invece all'uso del termine "abogado" di cui allora era titolare, nei rapporti con il C.O.A. o con gli altri colleghi. Del pari inammissibile la richiesta subordinata.

La Corte di Cassazione non può sostituirsi al C.N.F. nel giudizio di adeguatezza della sanzione se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, nella specie pienamente riconoscibile nella esaustiva motivazione della pronuncia impugnata sia in relazione alla pluralità delle condotte illecite che in relazione alla loro gravità ed intenzionalità. La rilevanza disciplinare delle stesse, infine, non può essere scalfita da eventi successivi, del tutto ininfluenti rispetto alla effettiva verifica dei fatti accertati.

13. Con l'unico motivo di ricorso SD ha dedotto la violazione dell'art. 53 della legge professionale e dell'art. 22 del nuovo codice disciplinare in quanto essendo divenuto avvocato è venuta meno la funzione della sanzione da rinvenirsi nell'evitare la reiterazione dell'illecito per il futuro. Per il resto è stata esclusa la funzione di organizzatore dell'illecita intermediazione in capo al ricorrente ed allora non permangono ragioni a sostegno dell'addebito disciplinare.

14. Le disposizioni poste a base della censura non contengono una qualificazione dell'illecito coerente con la prospettazione del ricorrente né alcuna altra norma della legge professionale, come sottolineato anche nella requisitoria dell'Avvocato Generale, stabilisce che la sanzione sia irrogabile soltanto quando l'illecito possa essere reiterato. Il CNF ha escluso l'ipotesi sanzionatoria più lieve, sulla base di una valutazione complessiva delle condotte dell'incolpato. Ha individuato nell'indebita utilizzazione del titolo di avvocato, pienamente consumata, e non eliminabile ex post con la sopravvenuta regolarizzazione, un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità dell'infrazione e della responsabilità, in quanto realizzato anche attraverso la diffusione in internet - e dunque con ampie potenzialità di conoscenza di terzi - del titolo non ancora conseguito (vedi sito ^A . pag. 9 pronuncia impugnata). Tale valutazione è fondata su una giustificazione argomentativa del

tutto adeguata, e, non presentando alcun profilo d'incongruità ed irragionevolezza, è insindacabile.

15. In conclusione il ricorso proposto da PN è inammissibile, quello proposto da SD deve essere rigettato. In mancanza di parte intimata non vi è statuizione in relazione alle spese processuali del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da PN e rigetta il ricorso proposto da SD

Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 c.1. quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019


Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



Il Presidente


(Dr. Giovanni Mammone)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 GIU 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Sabrina PACITTI

